



STUDIO TREMENTOZZI

## *Notiziario 06/2017*

*Roma, 22 novembre 2017*

### **OGGETTO: Novità Iva 2017 – nuovi termini di detraibilità per le fatture di acquisto**

A partire dal 2017, il legislatore ha modificato i termini per la detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto. In particolare, il legislatore ha stabilito che l'Iva sulle fatture di acquisto può essere detratta solamente entro l'anno in cui le fatture sono ricevute. Precedentemente, il termine previsto era di tre anni.

Le novità in questione sono state introdotte dal D.L. 50/2017 (c.d. "manovra correttiva") con il quale sono state modificate le disposizioni dell'art. 19 comma 1 del D.p.r. 633/1972 (decreto IVA) relative al termine per la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Nello specifico, è stato previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno ovvero, a partire dall'anno d'imposta 2017, entro il 30 aprile.

In tal modo:

- per le fatture di acquisto ricevute con data fino al 31.12.2016, il diritto alla detrazione dell'Iva può essere esercitato fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (31.12.2018);
- per le fatture di acquisto ricevute con data dal 01.01.2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della Dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (per il 2017 la data di presentazione della dichiarazione Iva è prevista per il 30.04.2018).

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
Tel +39 (06) 5423 96  
Cell +39 (377) 7075 698  
Fax +39 (06) 5423 9631  
www.studiotrementozz.com | trementozzi@uni.net  
P.IVA 10949961006



Di conseguenza, per le fatture di acquisto ricevute e datate a partire dal 01.01.2017 l'arco temporale disponibile per esercitare il diritto alla detrazione subisce una riduzione drastica: ovvero non più nel corso del triennio decorrente dall'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile, ma "al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto", ovvero un anno e quattro mesi.

Quindi, per poter godere della detraibilità dell'Iva, le fatture di acquisto, ricevute e divenute esigibili nell'anno di riferimento, non potranno essere registrate oltre il termine del 30.04 dell'anno successivo (per il 2017 non oltre il 30.04.2018).

**Tale previsione normativa vincola i contribuenti ad una maggiore tempestività nella registrazione delle fatture ricevute, pena la decadenza dal diritto alla detrazione. Infatti, il contribuente che non rispetta il termine di cui sopra perde il diritto a detrarre l'Iva pagata, come risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.**

La restrizione del termine per l'esercizio al diritto alla detrazione, disposta dal d.l. 50/2017, si applica a decorrere dalle fatture di acquisto datate 2017. Differentemente per le fatture di acquisto relative a periodi di imposta precedenti all'anno 2017 si applica ancora la vecchia normativa.